

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 211.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in particolare l'articolo 32-*sexies*;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2015, n. 100, recante individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lett. b);

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

Rilevato che l'articolo 1, comma 884, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto la durata del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia da due anni a un anno;

Ritenuto quindi che si rende necessario conformare le disposizioni regolamentari relative al corso iniziale di formazione dei funzionari della carriera prefettizia al nuovo quadro normativo;

Sentito il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 11644 P- del 23 dicembre 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le modalità di svolgimento e articolazione del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

Art. 2.

Finalità e durata

1. Il corso di formazione iniziale dei funzionari prefettizi promuove la cultura e l'etica istituzionale, perfeziona la preparazione professionale teorica e pratica e sviluppa le competenze manageriali necessarie per lo svolgimento delle peculiari funzioni dirigenziali attribuite alla carriera prefettizia.

2. Al corso di cui al comma 1 sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (di seguito Capo Dipartimento).

3. Il corso ha durata annuale e si articola in due semestri, dedicati rispettivamente alla formazione teorico-pratica e al tirocinio operativo.

4. Il programma è elaborato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA), tenendo conto delle esigenze formative rilevate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile (di seguito Direzione centrale) che, a tal fine, valuta anche le proposte formulate dal Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (di seguito CASMI).

5. Nel periodo del corso di formazione iniziale, i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale.

Art. 3.

Formazione teorico-pratica

1. Il semestre di formazione teorico-pratica si articola in:

a) un periodo di attività didattica, della durata di tre mesi, di regola presso la sede didattico-residenziale, con prove di valutazione a cura della SNA;



b) un periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attività didattica è diretta a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. Nel programma del corso una parte dell'attività didattica è destinata a specifici moduli per il perfezionamento di una o più lingue straniere, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata nelle aree tematiche di interesse dell'Amministrazione dell'interno, nonché per l'approfondimento delle competenze informatiche.

3. Nel programma dell'attività didattica può essere prevista anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati dal CASMI e da altre istituzioni pubbliche di formazione ed università su temi d'interesse dell'Amministrazione dell'interno.

4. Il periodo di applicazione pratica svolto presso gli uffici centrali è finalizzato a far acquisire ai partecipanti la più ampia conoscenza delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e relazionali facenti capo all'Amministrazione dell'interno.

5. Durante il semestre di formazione teorico-pratica possono prevedersi attività formative presso altre amministrazioni ovvero presso aziende pubbliche o private.

Art. 4.

Tirocinio operativo

1. Al termine del semestre di formazione teorico-pratica, i consiglieri effettuano il semestre di tirocinio operativo da svolgersi, di regola, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di residenza.

2. Il tirocinio operativo è finalizzato al completamento della formazione professionale nelle diverse articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Art. 5.

Scheda curriculare

1. Per ciascun consigliere viene predisposta, a cura della Direzione centrale, una scheda curriculare sull'attività svolta, sul profitto e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo.

2. La scheda è compilata sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), forniti dalla SNA durante l'attività didattica, nonché sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti generali delle strutture centrali presso le quali è svolto il periodo di applicazione pratica.

3. Nella medesima scheda confluisce, al termine del tirocinio operativo di cui all'articolo 4, la valutazione complessiva espressa dal prefetto nei confronti di ciascun consigliere, sulla base di sintetici elementi informativi forniti dai responsabili delle articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Art. 6.

Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova

1. Al termine del ciclo formativo, per il superamento del periodo di prova, i consiglieri sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica e discutono un elaborato teorico-pratico, su un argomento scelto tra quelli trattati nell'ambito delle medesime materie.

2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo Dipartimento, è composta dal Direttore centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile che la presiede, da due prefetti, di cui uno in servizio presso il Ministero dell'interno e uno titolare di una prefettura-ufficio territoriale del Governo, e da due docenti designati dalla SNA.

3. La commissione di cui al comma 2 formula, per ciascun consigliere, una valutazione di idoneità sulla base delle risultanze della scheda curriculare e del colloquio.

4. I funzionari valutati idonei sono nominati viceprefetti aggiunti e inseriti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso di accesso. Il giudizio di non idoneità comporta la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 7.

Frequenza e assenze

1. La frequenza del corso è obbligatoria ed è computata a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

2. Nel primo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle ore di attività didattica ovvero nel caso in cui non siano state svolte le connesse prove di valutazione o in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di applicazione pratica, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di attività didattica, frequentando appositi moduli formativi individuati dalla SNA, sentita la Direzione centrale, ovvero il corso di formazione teorico-pratica dell'anno successivo, se previsto.

3. Nel secondo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di tirocinio operativo, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di tirocinio operativo di cui all'articolo 4.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la SNA individua le modalità di espletamento del colloquio interdisciplinare previsto dall'articolo 6, comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei consiglieri è definito dalla disciplina negoziale indicata all'articolo 7, comma 5.



Art. 9.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 383

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come sostituito dall'art. 1, comma 884, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):

«Art. 5 (*Formazione iniziale*). — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.»

— Si riporta il testo dell'art. 32-*sexies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata):

«Art. 32-*sexies* (*Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno*). — 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— Si riporta l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

«Art. 21 (*Unificazione delle Scuole di formazione*). — 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziati e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;

2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro



degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ipotesi in cui i docenti esercitano l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente

articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.»

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno):

«2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) (Omissis);

b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il titolo del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il decreto 13 luglio 2002, n. 196, abrogato dal presente decreto, concerne le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

23G00017

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2022.

Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

